Impresa agricola
la gestione dei rifiuti

La normativa

La normativa di riferimento è costituita dalla parte IV^ del Decreto Legislativo 152/2006 definito: Codice dell'Ambiente o Testo Unico Ambientale (T.U.A.)

Nel corso degli anni vi sono stati numerosi interventi legislativi che hanno modificato il decreto 152 nella parte relativa ai rifiuti. Tra i numerosi interventi si segnala il d.lgs. 205/2010 con cui è stata data attuazione, nell'ordinamento nazionale, alla direttiva 2008/98/CE

Campo di applicazione e finalità (art. 177)

La Parte quarta del d.lgs. 152/2006 disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/Ce, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

Finalità
(art.178)

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Principi
(art. 178)

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di **precauzione**, di **prevenzione**, di **sostenibilità**, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio **chi inquina paga.** A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, **nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali**.

Principi
(art. 182 bis)

Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a) realizzare **l'autosufficienza** nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati **in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi**, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179)

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità' di ciò' che costituisce la migliore opzione ambientale...

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179)

Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:

a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;

d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

.

Definizioni
(art. 183)

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella parte quarta del d.lgs. 152/2006 e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) **"rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi**;

b) **"rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto**

Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

H1 "**Esplosivo**" - H2 "**Comburente**" - H3-A "**Facilmente infiammabile**" - H3-B "**Infiammabile**" ; H4 "**Irritante**"; H5 "**Nocivo**"; H6 "**Tossico**" H7 "**Cancerogeno**"; H8 "**Corrosivo**"; H9 "**Infettivo**"; H10 "**Tossico per la riproduzione**"; H11 "**Mutageno**";

H12 **Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico**;

H13 "**Sensibilizzanti**": sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;

H14 "**Ecotossico**": rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o piu' comparti ambientali

H15 **Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate**

Definizioni
(art. 183)

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualita' di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti

Definizioni
(art. 183)

n) "**gestione**": **la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante o intermediario;**

o) "**raccolta**": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "**raccolta differenziata**": la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico

q) "**preparazione per il riutilizzo**": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "**riutilizzo**": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti;

Definizioni
(art. 183)

s) "**trattamento**": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "**recupero**": **qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile**, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

z) "**smaltimento**": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia

aa) "**stoccaggio**": le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta

Operazioni di smaltimento

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli

D3 Iniezioni in profondita' (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra

D11 Incenerimento in mare

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Operazioni di recupero

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

La classificazione dei rifiuti (art. 184)

Ai fini dell'attuazione della parte quarta del d.lgs. 152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti **urbani** e rifiuti **speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti **pericolosi** e rifiuti **non pericolosi.**

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

I rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita'…;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) **i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali**;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

I rifiuti speciali

3. Sono rifiuti speciali:

a) **i rifiuti da attività agricole e agro-industriali , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;**

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo…;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

La nozione di imprenditore agricolo

Art. 2135 del Codice Civile
Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Catalogo Europeo dei Rifiuti - CER

Il Catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti con il quale è stato attribuito a ciascuna tipologia di rifiuto un codice identificativo composto da sei cifre (ad es. 01.01.01). Le prime due cifre identificano l'attività principale generatrice di rifiuti; le seconde due cifre definiscono la tipologia del processo, all'interno dell'attività generatrice di rifiuti; le ultime due cifre precisano la specifica tipologia di rifiuto generato. In caso di rifiuto pericoloso alle sei cifre segue l'asterisco (es. 12.01.03*)

Sottoprodotto
(art. 184 bis)

E' un **sottoprodotto e non un rifiuto** qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184 ter)

Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni

a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998....

Esclusioni dall'ambito di applicazione (art. 185)

Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del d.lgs. 152/2006:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera … ;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) **le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana**.

Esclusioni dall'ambito di applicazione (art. 185)

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) **i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio**;

c) **le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002**;

Gli effluenti di allevamento

Gli effluenti di allevamento sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti in quanto suscettibili di utilizzazione agronomica:

La normativa di riferimento è costituita da:

Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006

Deliberazione di Giunta Regionale n.363 del 7 marzo 2013 pubblicata su B.U.R.P. n.49 del 03 aprile 2013

I rifiuti dell'impresa agricola - 1

L'imprenditore agricolo è produttore di rifiuti speciali di cui si deve "occupare" ovvero che devono essere gestiti a norma di legge se non si vuole incappare in sanzioni amministrative o penali

L'art. 188 del d.lgs. 152/2006 descrive, in maniera dettagliata il "sistema" delle responsabilità nella gestione dei rifiuti

I rifiuti dell'impresa agricola - 2

E' importante chiarire che i rifiuti domestici prodotti nell’abitazione dell’agricoltore sono rifiuti “urbani” per i quali non vi è alcun obbligo, tranne l’onere di pagare la tassa prevista per il servizio di igiene urbana (es.: Tarsu/Tares,)

I rifiuti dell'impresa agricola - 3

Si considerano **non pericolosi** i rifiuti costituiti da:

- materie plastiche (nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (cer 020104)
- imballaggi carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.) (cer 150102, 150104, 150105, 150106, 150107)
- olii vegetali esausti; (cer 200125)
- fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici (cer 07.....)
- pneumatici usati (160103)
- contenitori di fitosanitari bonificati (cer 150102, 150104, 150105, 150106, 150107)
- attrezzature agricole da rottamare (cer 170405)
- scarti vegetali in genere, purchè non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole.(cer 170201)

I rifiuti dell'impresa agricola - 4

Si considerano **pericolosi** i rifiuti costituiti da:

•olii esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche; (cer 130208*) [raccolta gratuita c/o consorzio specifico]

•batterie esauste (cer 160601*)

•fitosanitari non più utilizzabili (cer 020108*)

•contenitori di fitosanitari non bonificati (cer 150110*)

•veicoli e macchine da rottamare (cer 160104 *)

•farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (cer 180205 *)

I rifiuti dell'impresa agricola - 5

Si considerano **potenzialmente infetti** i seguenti rifiuti:

contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo;

materiale ed oggetti che hanno avuto contatto biologico con gli animali ad es: cannule da fecondazione, aghi, siringhe, tamponi, garze etc..

I rifiuti potenzialmente infetti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero/smaltimento secondo due modalità operative:

Entro 30 giorni dalla produzione, se il quantitativo è inferiore ai 200 lt.

Entro 5 giorni dalla produzione, se il quantitativo supera i 200 lt

Responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 188)

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti…

… il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari tale responsabilit, di regola, comunque sussiste.

Responsabilità della gestione dei rifiuti (art. 188)

... Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito... **la responsabilità … e' esclusa: a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.** Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione …

Il deposito temporaneo - 1

Il deposito temporaneo dei rifiuti presso l'azienda

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola ***((, ivi compresi i consorzi agrari,))*** di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

Il deposito temporaneo - 2

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

Il deposito temporaneo - 3

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione del deposito temporaneo

Il deposito temporaneo - 4

Ad esempio, le batterie dovranno essere collocate in contenitori anticorrosione, gli oli esausti ed i filtri in raccoglitori a tenuta, i contenitori di fitofarmaci vuoti in recipienti o sacchi in plastica chiusi, gli stracci sporchi, i residui ferrosi e non ferrosi ed i vetri in altri contenitori.
In ogni caso non è mai ammesso mischiare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti siano essi pericolosi o meno

Il deposito temporaneo - 5

Il trasporto dei rifiuti - 1

Il trasporto dei rifiuti è disciplinato dagli articoli 193 e 212 del Codice dell'ambiente

Il sistema delineato dalla legge, in attesa della futura ed incerta entrata in vigore del SISTRI, si basa su due elementi: l'iscrizione del soggetto che effettua il trasporto ad un apposito albo regionale e l'utilizzo di un documento di trasporto ovvero il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

Il trasporto dei rifiuti - 2

Il produttore di rifiuti agricoli può affidare i propri rifiuti ai soggetti che effettuano professionalmente l'attività di trasporto, ovvero effettuare direttamente il trasporto. In questa seconda ipotesi la norma (art. 212 comma 8 del Codice dell'Ambiente) prevede che

"*I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.*

Il trasporto dei rifiuti - 3

Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

Il trasporto dei rifiuti - 4

Recentemente, nel 2012, è stata introdotta una importante eccezione alla disicplina del trasporto dei rifiuti da parte dell'imprenditore agricolo. Il comma 9-bis dell'art. 193 del Codice dell'Ambiente stabilisce che:

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorche' effettuata percorrendo la pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non e' altresi' considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola ***((, ivi compresi i consorzi agrari,))*** *di cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo*

Il trasporto dei rifiuti - 5

Se il comune ha assimilato i rifiuti agricoli non pericolosi ai rifiuti urbani e consente all'azienda agricola di conferire i rifiuti all'isola ecologica, l'azienda dovrà comunque:

- fare la comunicazione all'albo dei trasportatori;

- trasposrtare il rifiuto accompagnato dal formulario di identificazione.

Il trasporto dei rifiuti - 6

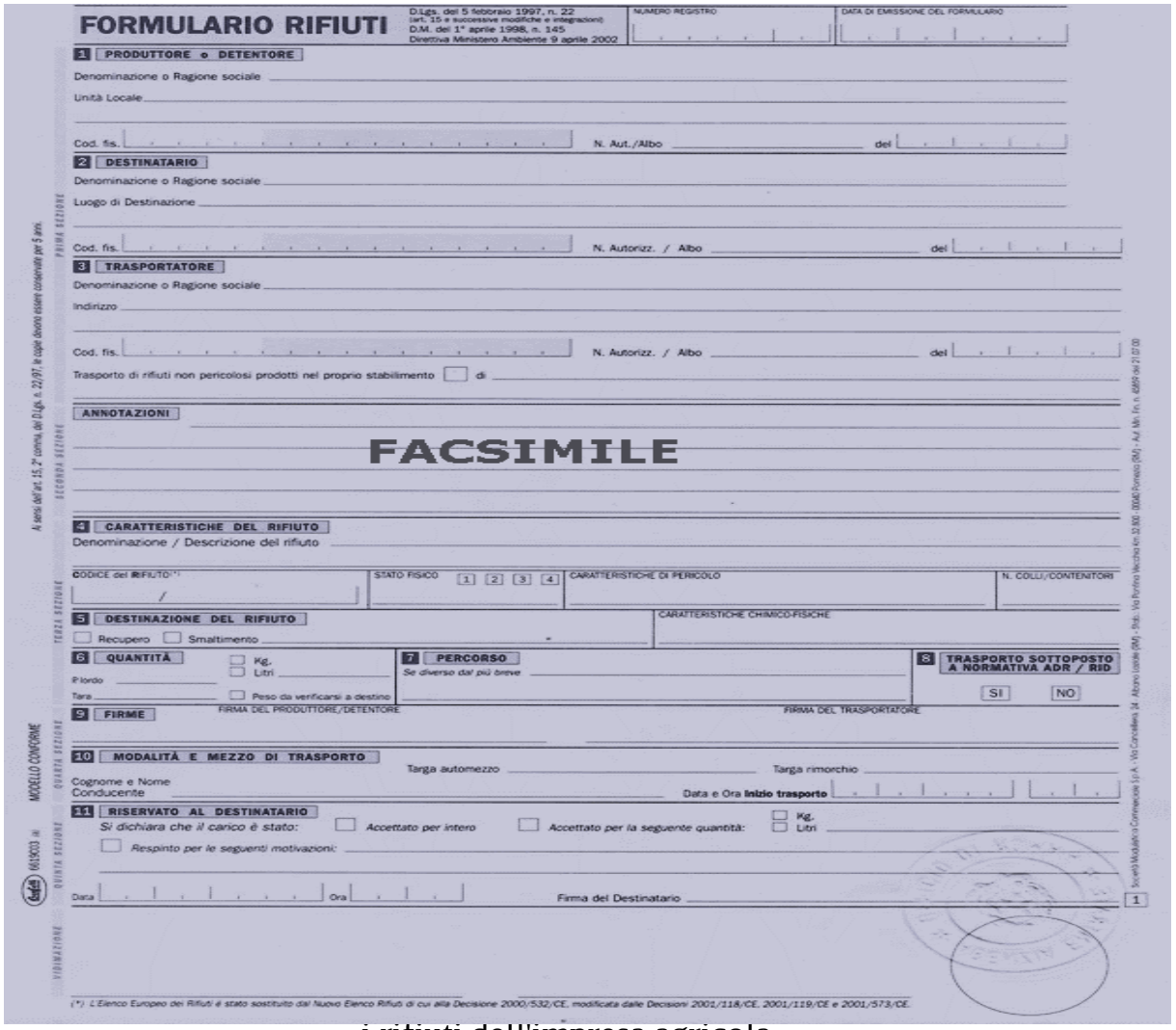

FORMULARIO RIFIUTI

D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e successive modifiche e integrazioni)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002

NUMERO REGISTRO

DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO

1 PRODUTTORE o DETENTORE

Denominazione o Ragione sociale

Unità Locale

Cod. fis. N. Aut./Albo del

2 DESTINATARIO

Denominazione o Ragione sociale

Luogo di Destinazione

Cod. fis. N. Autorizz. / Albo del

3 TRASPORTATORE

Denominazione o Ragione sociale

Indirizzo

Cod. fis. N. Autorizz. / Albo del

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di

ANNOTAZIONI

FACSIMILE

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CODICE del RIFIUTO(*) / STATO FISICO 1 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO N. COLLI/CONTENITORI

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero Smaltimento

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

6 QUANTITÀ

Kg. Litri

P.lordo

Tara Peso da verificarsi a destino

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

SI NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE FIRMA DEL TRASPORTATORE

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo Targa rimorchio

Cognome e Nome Conducente

Data e Ora inizio trasporto

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per la seguente quantità: Kg. Litri

Respinto per le seguenti motivazioni:

Data Ora Firma del Destinatario

1

(*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Gli obblighi documentali - 1

Le aziende produttrici di rifiuti pericolosi sono tenute a:

Registrare la produzione e l'avvio alle operazioni di messa in riserva, smaltimento o recupero del rifiuto sul REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEL RIFIUTO. Le annotazioni devono essere effettuate per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo

Conservare per cinque anni i FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO.

Procedere alla DENUNCIA ANNUALE AMBIENTALE (MUD) presso la Camera di Commercio di competenza.

NB: Sono esclusi dalla tenuta del Registro di Carico e scarico del rifiuto e dal MUD gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuale inferiore a 8.000 Euro.

Gli obblighi documentali - 2

I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Gli obblighi documentali - 3

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

Gli obblighi documentali - 4

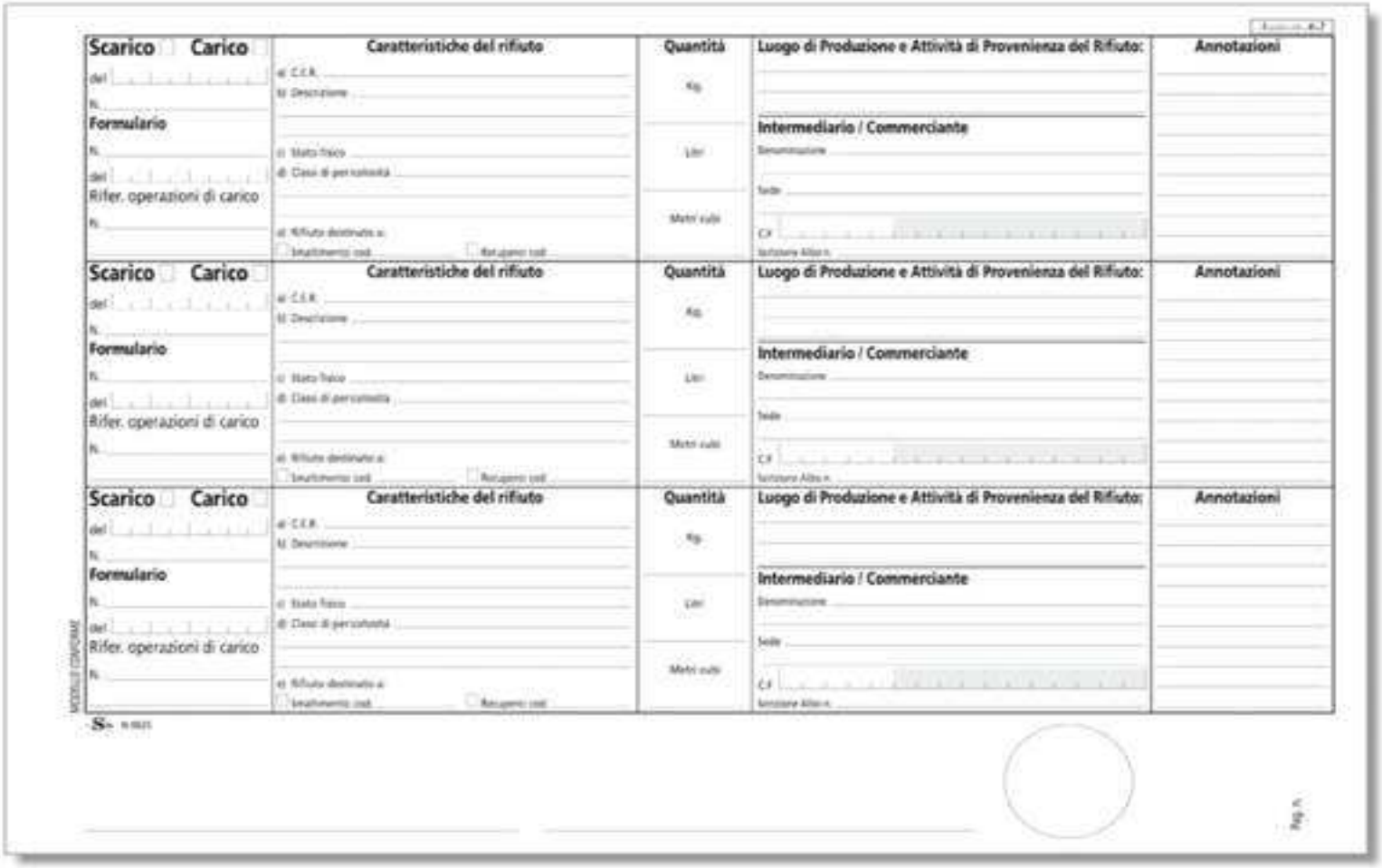

Scarico Carico	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:	Annotazioni
del N. **Formulario** N. del Rifer. operazioni di carico N.	a) C.E.R. b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: Smaltimento cod. Recupero cod.	Kg. Litri Metri cubi	**Intermediario / Commerciante** Denominazione Sede C.F. Iscrizione Albo n.	
Scarico Carico	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:	Annotazioni
del N. **Formulario** N. del Rifer. operazioni di carico N.	a) C.E.R. b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: Smaltimento cod. Recupero cod.	Kg. Litri Metri cubi	**Intermediario / Commerciante** Denominazione Sede C.F. Iscrizione Albo n.	
Scarico Carico	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:	Annotazioni
del N. **Formulario** N. del Rifer. operazioni di carico N.	a) C.E.R. b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: Smaltimento cod. Recupero cod.	Kg. Litri Metri cubi	**Intermediario / Commerciante** Denominazione Sede C.F. Iscrizione Albo n.	

Registro di carico/scarico
art. 190

1-ter. **Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:**

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp)

SISTRI

L’iscrizione al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) ed il pagamento del contributo diventano obbligatori. L’articolo 9 del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, come modificato in sede di conversione in legge, prevede **l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli oneri di adesione al sistema a decorrere dal 1° aprile 2015 (**omissione dell’iscrizione e omesso pagamento del contributo). **L’obbligo di iscrizione al Sistri ha come presupposto la produzione e/o la gestione di rifiuti pericolosi e, per quanto concerne i produttori, è posto a carico di imprese o enti che abbiano più di dieci dipendenti.**

Con specifico riferimento al settore agricolo, si ricorda che il Decreto del Ministro dell’Ambiente n.126, del 24 aprile 2014 esonera completamente dall’obbligo di adesione, a prescindere dal numero dei dipendenti dell'impresa, le imprese agricole e le imprese della pesca e dell'acquacoltura iscritte nell'albo speciale delle imprese agricole che conferiscano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta che è un sistema di raccolta organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti.

Il regime sanzionatorio (art. 258)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Il regime sanzionatorio (art. 258)

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il regime sanzionatorio (art. 258)

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193

“Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, **consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto**”

Divieto di abbandono
(art. 192)

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Chiunque viola i suddetti divieti e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

La gestione dei materiali vegetali (art. 182)

6-bis. **Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti**. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)

La gestione dei materiali vegetali
Corte Cost. sent. 16/2015

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle leggi regionali, ha precisato che, l'articolo 185, comma 1, lettera f), del codice dell'ambiente (e quindi anche le corrispondenti disposizioni della direttiva n. 2008/98/CE) consentiva – pure anteriormente all'introduzione del comma 6-bis all'art. 182 – di annoverare tra le attività escluse dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti l'abbruciamento in loco dei residui vegetali, considerato ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella selvicoltura.

In tale prospettiva, ha ritenuto che il legislatore regionale fosse legittimamente intervenuto sul punto, nell'esercizio della propria competenza nella materia «agricoltura». Ha inoltre precisato che: "peraltro, dato che attiene alla «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva dello Stato, la definizione degli ambiti di applicazione della normativa sui rifiuti, oltre i quali può legittimamente dispiegarsi la competenza regionale nella materia «agricoltura e foreste**», restano fermi i vincoli posti dal sopravvenuto comma 6-bis dell'art. 182 del codice dell'ambiente al fine di assicurare che l'abbruciamento dei residui vegetali in agricoltura – in conformità del resto a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea – non danneggi l'ambiente o metta in pericolo la salute umana**".

Il regime sanzionatorio (art. 255)

Abbandono di rifiuti da parte di privati

Fatte salve le sanzioni penali previste per i titolari di ente o impresa, **chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.**

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di rimozione dei rifiuti o non adempie all'obbligo di separazione dei rifiuti miscelati in violazione del divieto posto dalla legge **e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno**. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza del Sindaco.

Il regime sanzionatorio
art. 256

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:

a) **con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;**

b) **con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolos**i.

Le suddette pene si applicano **ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006.**

Le pene in questione sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Il regime sanzionatorio (art. 256)

Discarica non autorizzata

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, del d.lgs. 152/2006 (normativa AIA) **chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi**. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene in questione sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Il regime sanzionatorio (art. 256)

Divieto di miscelazione di rifiuti

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena prevista per l'attività di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi.

Il regime sanzionatorio (art. 256 bis)

Combustione illecita di rifiuti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di abbandono di rifiuti o gestione illecita di rifiuti in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

Il regime sanzionatorio (art. 256 bis)

Combustione illecita di rifiuti

La pena prevista per la combustione illecita di rifiuti:
- è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il regime sanzionatorio (art. 256 bis)

Combustione illecita di rifiuti
Confisca dei mezzi

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di combustione illecita, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2 del d.lgs. 152/2006, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte illecite e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Il regime sanzionatorio (art. 256 bis)

Combustione illecita di rifiuti
Sanzioni amministrative ed esclusioni

Si applicano le sanzioni amministrative previste per l'abbandono di rifiuti da parte di privati se la condotte di combustione illecita di rifiuti ha a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e) del d.lgs. 152/2006, ovvero i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 in materia di raggruppamento e abbruciamento di materiale vegetale effettuate nel luogo di produzione (operazioni rientranti nelle normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non costituenti attività di gestione dei rifiuti) le disposizioni sanzionatorie relative alla combustione illecita di rifiuti non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.